

LUIGI CIAURRO

ITALO MANCINI: RICORDO DI UN FILOSOFO DEL DIRITTO

SOMMARIO

1. *Premessa*. 2. *Sul metodo: l'ermeneutica come strumento riconciliante nella filosofia del diritto*. 3. *Sul diritto civile: fondamento e giustificazione del diritto di proprietà privata immobiliare*. 4. *Sul diritto penale: le funzioni della sanzione*. 5. *La pace quale fronte di lotta terreno*. 6. *Considerazioni conclusive*. 7. *Bibliografia essenziale dei testi giuridici di Italo Mancini (appendice)*.

1. Premessa

Il 7 gennaio 1993 scompariva Don Italo Mancini, dopo una vita di *engagement* nelle roventi aule universitarie e nelle pensose omelie ecclesiali: un discorso abbandonato prematuramente, anche se non lasciato a metà, fondato coraggiosamente sulla “teologia dei doppi pensieri” e su di una “doppia fedeltà: fedeltà al mondo, alla terra, ai suoi valori, alla sua cultura; e fedeltà alla teologia, al mondo ed alla signoria di Dio, ai valori ed alle forme teologiche, al fare di Dio, insomma, che si accompagna al fare dell'uomo” (cit. da I. Mancini, *Cristianesimo e culture*, intervista a cura di L. Leostingi, Lecce, 1984, p. 9).

Pertanto, l'opzione accademica, da lui compiuta nell'ultima parte della sua vita, vale a dire di insegnare filosofia del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di Urbino – dove però contemporaneamente dirigeva l'Istituto superiore di scienze religiose, da lui stesso fondato, ed in cui dava corpo alla sua “fede inquieta” (Carlo Bo) – rappresentava anche una scelta teoretica, nel senso che profonda era nel filosofo urbinato la consapevolezza che il mondo dell'uomo “nelle figure giuridiche come lo Stato, i diritti soggettivi ed oggettivi, i fondamenti e la funzione dell'autorità e della pena, ha i momenti più decisivi e più alti della sua costituzione”. Tale consapevolezza si legava alla volontà creatrice di “tentare una ricostruzione positiva ed alternativa del diritto”, anche se “la proiezione che radica il senso rimane quella teologica” (cit. da I. Mancini, *Negativismo giuridico*, Urbino 1993, p. 5).

Per quanto concerne la speculazione giuridica di Mancini, essa prende le mosse dalla constatazione che, nell'epoca del “Dio è morto”

o della “sospensione dell’essere nel nulla”, lo stesso mondo del diritto appare corroso dagli attacchi critici ed asfittici del pensiero negativo. E proprio il rilevare le dottrine del negativismo giuridico “rappresenta un primo momento di una difesa della prospettiva filosofica del diritto” (cfr. E. Moroni, *rec.* a I. Mancini; *Negativismo giuridico*, in “Jus”, 1982, n. 3, pag. 317); l’individuare in categorie dense di significato, pur emarginate dai flussi della recente scienza giuridica, le fondamenta per un diritto nuovo e diverso, assiologicamente efficace e legato all’uomo, costituisce il secondo momento di questa prospettiva. Infine, a nostro giudizio il terzo momento deve essere rappresentato – ma a questo punto lo scienziato del diritto “passa le consegne” al tecnico – da una tecnica giuridica che traduca in norme positive (nei vari settori) le istanze assiologiche emergenti dai faticosi meandri di una scienza giuridica apocalitticamente *forte*.

Se, come noto, diversi ed eterogenei sono i tipi di ricerca che confluiscono nella filosofia del diritto (cfr. N. Bobbio, *La filosofia del diritto in Italia*, “Jus”, 1957, p. 183-198; ora in *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano 1965, p. 53-73), i punti di approdo potrebbero allora essere costituiti da prospettive metodologiche, certamente suggestive, che potrebbero definirsi di “filosofia *dal* diritto”; oppure, al contrario, dall’ipotesi inversa: “il diritto *dalla* filosofia”, vale a dire la configurazione di impostazioni giuridiche sulla base di solide speculazioni filosofiche.

Proprio quest’ultimo tragitto ha compiuto Mancini, approdato ai lidi della scienza giuridica dopo aver percorso sentieri della filosofia morale faticosi e gravidi di significato. Ed anche in questa scelta ancora una volta ri-emerse lo stile accademico del filosofo urbinato, impegnato fino all’ultimo “sul campo” dell’università *reale* degli studenti diligenti, e non in quella *fittizia* dei titoli accademici, da una parte, e dei “pezzi di carta” dall’altra, che ha fatto configurare quella italiana come l’università degli assenti (l’espressione è di Salvatore Valitutti).

No: il professor Mancini era sempre presente, nelle aule universitarie o nelle stesse piazze di Urbino, per qualsiasi spiegazione così come per la preparazione delle tesi, fino a quell’ultimo gesto di generosità accademica costituito dal mettere a disposizione degli studenti i suoi libri, le sue carte ed il suo archivio, dando vita a quel tentativo di tipo “socratico” che è stata la biblioteca cosiddetta “Ca’ Fante”.

2. Sul metodo: l'ermeneutica come strumento riconciliante nella filosofia del diritto

La base di partenza per l'impegno ermeneutico di Mancini nell'ambito metodologico della filosofia del diritto è costituita dalla reazione a quella malattia mortale della scienza giuridica, definita "distretta della riduzione"; e consistente nella separazione e nel distacco dei tre criteri di giustificazione della norma. La filosofia del diritto propriamente detta si concentra giusnaturalisticamente sulla questione della *giustizia*; la teoria generale del diritto si risolve positivisticamente nell'aspetto della *validità*; la sociologia del diritto si condensa empiricamente nel rilevamento dell'*efficacia*. "In realtà, l'applicazione e la considerazione separata dei tre criteri finisce per ripartire lo studio del diritto in ambiti tanto distinti da mettere seriamente in crisi la considerazione unitaria", sottolinea più volte Mancini.

L'*aporia epistemologica* dovuta alla mancanza di unità nel sapere giuridico si accresce anche per la frammentarietà plurisetoriale e tecnicistica, assunta dalle discipline giuridiche nell'attuale epoca secolarizzata. Ma l'esigenza di raggiungere – almeno a livello teoretico – tale unità può essere sinteticamente espressa con le parole di Vittorio Mathieu (cfr. *Dall'unità all'unificazione*, in AA.VV., *L'unificazione del sapere*, Firenze, 1964, pag. 58): "Un sapere isolato dal resto, per quanto si arricchisca e si articoli nel suo interno, non sarebbe sapere, ma non sapere. Un'isola non collocabile in nessun punto dell'universo del sapere, quindi non esistente".

Al riguardo Mancini propone l'ermeneutica quale suggestiva metodologia – seppur epistemologicamente ardua – per "uno schema di possibilità della filosofia del diritto, che leghi insieme il triplice ordine delle questioni più propriamente filosofiche sulla giustificazione dove è intrinseco il legame all'essere giusto, di quelle di teoria generale sulla validità e di quelle sociologiche sulla efficacia".

Mancini, pur sinteticamente, rileva le difficoltà incontrate rispettivamente dalla teoria della giustizia (per la labilità soggettivistica dei contenuti del diritto naturale, per la variabilità storica del concetto di *paritas*, per la non univocità intorno all'essenza della natura); dalla teoria generale del diritto, la quale sfocia in "una minorità del diritto, che lo fa strumento in mano d'altri, snervato da una totale sterilità di assiologia che mal si addice ad un rapporto intersoggettivo di portata così vasta e impegnativa per gli individui e per la società"; e dalla sociologia del diritto, che fa della prassi un assoluto irrelato (senza alcu-

na qualifica di verità o addirittura di sensatezza) e pone quasi nietzschianamente il “tener per vero” al posto del “vero”.

A tal fine Mancini opera una trasposizione della metodologia ermeneutica, delineata nei suoi momenti essenziali e generali, nell’ambito del diritto. Il primo momento (ma logicamente, a causa del circolo ermeneutico, punto di partenza e di arrivo allo stesso tempo) è rappresentato dal *dato*, le cui caratteristiche sono: la linguisticità, per cui “non solo un dato di cui si parla, ma che lui stesso parla, e offre un’intenzionalità. Un dato, cioè, di cui si possa dire, a partire dal suo parlare”; la verità ontologica, vale a dire “ogni essere e ogni aspetto dell’essere e ogni evento che possa accadere all’essere, ha una relazione originaria con il pensiero e quindi con la verità”; l’essenziale storicità, per il legame con la coscienza della temporalità.

Il secondo momento consiste nella cosiddetta “precomprensione all’interpretare”, la quale si compone di una serie di aspetti: premesso che “nell’esame del dato porto sempre me stesso, la mia cultura ed il mio orientamento ideologico”, si afferma che “ogni comprensione del particolare è condizionata dalla comprensione del tutto, e viceversa; e con questo si accentua la dimensione del circolo”: e quindi che “la struttura circolare dell’ermeneutica impone il carattere aperto, non apodittico, sempre riformabile dei significati, che raggiunge e per cui si impegna”.

L’ultimo momento della struttura ermeneutica è costituito dalla riferibilità pratica: Mancini è fermo nel convincimento che “un sapere che conta è sempre di natura politica, nel senso greco del termine, di riferito alla città dell’uomo”. In quanto “nessuno potrebbe dare significato e un senso se questo fosse totalmente estraneo alla sua esperienza vitale”; e soprattutto – e qui si esalta la vocazione politica e progettuale – “non è possibile il sorgere di un significato nel senso pieno del termine se esso fosse niente, inefficace, memorialmente decorativo per la vita”.

A quest’ultimo aspetto si congiunge, quasi in appendice, la tematica inerente alla creazione dei consensi: “il diritto non può limitarsi a presentare un ideale, un modello, una norma, ma deve anche lavorare per il consenso ed il consenso si riproduce tramite un sì esistenziale”.

3. Sul diritto civile: fondamento e giustificazione del diritto di proprietà privata immobiliare

In una prospettiva peculiare e sotto certi aspetti “diversa” si collocano le considerazioni di Mancini, relative al fondamento ed alla giustificazione del diritto di proprietà immobiliare. Infatti, realisticamente ed evitando le facili lusinghe delle tensioni giusnaturalistiche a proposito del “mio e del tuo esterni” (per dirla alla Kant), Mancini afferma che “la proprietà, in tutte le sue forme, può mantenere il suo valore civile nella misura in cui ritaglia la sua funzione giuridica sulla complessa dialettica del possesso e nella misura in cui, per così dire, profanizzandosi o quasi demitizzandosi, si scrolla di dosso le motivazioni assiologiche e giusnaturalistiche, [...] si risolve a significare soprattutto come funzione di un sistema economico, come l’attuale...”.

A tali conclusioni Mancini perviene, dopo aver ripercorso le tappe delle più rilevanti dottrine dell'*avoir* e fondandosi sulla dicotomia tra possesso e proprietà. Del primo momento, fattuale, Mancini esalta la naturalità, la ricchezza assiologica, la dimensione ontologica, la necessità assoluta, le funzioni di strumento per la stessa realizzabilità dell'uomo, ed infine la valenza prometeica: “Il possesso è questa rincorsa, accumulante avere, in vista della cattura dell’essere; la necessaria fatica in vista della sovranità”. Si tratta dell’ideale di appropriazione, tensione culturale e fabbrile verso quell'*individualismo possessivo* (Macpherson), posto alla base – a nostro giudizio – dello sviluppo non solo della società borghese, ma anche della stessa civiltà occidentale.

Mancini rileva anche i pericoli di “catture ambigue” che il possesso può fenomenologicamente subire, esponendoli in un triedro di “figure imbastardite”: il predominio dell’oggetto posseduto sull’uomo, il possesso come *comfort* e riposo passivo che isterilisce il cuore e lo spirito, e il possesso ridotto a funzioni ostentative di prestigio sociale. Appare evidente anche *prima facie* come gli attuali modelli di vita siano intrisi di questi fenomeni degenerativi; il possesso è divenuto impercettibile, per la velocità e la fungibilità nel godimento dell’oggetto posseduto: un agitarsi senza fine e senza fini, un “nulla esistenziale” continuamente riempito da surrogati (possessi che eudemonisticamente non soddisfano certo, ma la cui mancanza provocherebbe lo smarrimento del “fanciullino” pascoliano di fronte al mondo dei bisogni indotti e del tempo libero).

Per quanto concerne il secondo momento, la proprietà – intesa come “la variabile giuridica di un permanente bisogno ontologico che

la persona non può abolire” – viene in contrapposizione definita da Mancini per il carattere artificiale, la dimensione ideologica (considerata però anche come espressione di costellazioni storiche cogenti per la prassi), e per la sua necessità relativa (“ossia a partire dall’esserci e dal poter funzionare di un sistema economico”).

In particolare, Mancini si sofferma sulla teoria (giuridica) della proprietà di S. Tommaso. Il quale ritiene il diritto di proprietà necessario al funzionamento della struttura ontologica umana; propende altresì per un individualismo possessivo, che solo può garantire il diritto naturale ed originario di ogni uomo a possedere. Tuttavia, questo individualismo possessivo troverà i propri limiti in un uso confacente al bene comune ed in una destinazione comunque sociale. Nonché nelle sue stesse fondamenta, non certo di diritto naturale (qualificato dall’Aquinate come *participatio legis aeternae in rationali creatura*): “Se la necessità e il fondamento del possesso sono naturali, quelli della proprietà privata sono convenzionali; ma una convenzionalità legata a un diritto speciale, quello *delle genti*, che per la sua ragionevolezza, storicità ed universalità è coesteso con il fatto sociale stesso, di cui rappresenta una struttura essenziale”.

Mancini – dopo aver trattato anche delle giustificazioni politico-filosofiche del diritto di proprietà, proprie di Kant e di Hegel – rileva come attualmente siano evidenti la “profanizzante funzionalizzazione del concetto di proprietà” e l’imposizione di funzioni dentro l’economia.

Ma proprio questa evidenza – a nostro giudizio – renderebbe opportuna una pausa di riflessione, una sosta che non sia un ritorno illusorio al passato (perché la storia cammina), ma una meditazione sull’istituto della proprietà in relazione alla nostra condizione di uomini, sui suoi limiti, sui nostri bisogni reali. Da questa riflessione dovrebbe scaturire una dimensione più profonda del (c.d. “terribile”) diritto di proprietà, che non può essere apoditticamente risolto nell’aspetto fenomenologico di un *instrumentum* del sistema economico.

La proprietà tende ad essere anche invisibile – come rilevato puntualmente da Mancini – nelle forme azionistiche e finanziarie, nonché mobiliari in genere; prevalenti rispetto all’ormai evanescente proprietà immobiliare (anche perché, a causa di una certa malcelata ostilità sociale verso il proprietario, questi sembra volersi nascondere).

A questo punto forse varrebbe la pena di rischiare, di affrontare il pericolo di “cambiare gli effetti delle leggi economiche con gli imperativi morali”.

Certo, gli effetti, le conseguenze di una determinata regolamentazione giuridica del diritto di proprietà si legano alle funzioni del sistema economico; ma l'istituto in sé – che non può essere compreso dal diritto positivo oltre un certo limite dato il suo legame essenziale con la società degli uomini – va riassiologizzato (ha già subito troppe demistificazioni): recuperando l'idea giusnaturalistica della *communis possessio* originaria, il legame profondo tra proprietà, diritto e civiltà stessa, il nesso tra proprietà e diritto dell'uomo, le funzioni indispensabili di tale istituto al fine di alimentare il diritto di resistenza (e forse anche semplicemente di critica) politica. Altrimenti anche il diritto di proprietà sarà dominato dal principio della *Isolierung* (usando la felice espressione di Schulz a proposito del diritto romano), per cui apparirà privo di giustificazioni (giuridiche) meta-economiche, caratterizzandosi solo per gli aspetti fenomenologicamente più evidenti.

4. Sul diritto penale: le funzioni della sanzione

Le tematiche della “preannunciata” quarta forma di negativismo giuridico, riguardante la questione penale, emergono da una serie di plurimi interventi di Mancini nei quali – fedele alla vocazione evidenziata in precedenza – “una riflessione comprensiva *sulla* discussione dei fondamenti penali” finisce “anche in questo caso, con il risultare una discussione per l'organizzazione del futuro”.

La ricerca manciniana sulla teoria della pena si snoda attraverso vari ambiti: dalle figure riguardanti la considerazione assoluta della pena ai risultati giurnaturalistici ed illuministici della secolarizzazione del diritto penale; dalla negazione totale della sanzione penale alla “linea evolutiva in senso depauperante”, che contrassegna il passaggio da una giustificazione assoluta della pena ad una relativa.

Il relativo impegno ermeneutico si esalta nell'individuazione di *aporie del diritto penale*. Per quanto concerne la teoria retributiva della pena, da un punto di vista logico-ontologico la sanzione penale risulterebbe irrimediabilmente altra dalla colpa, “non l'identificherebbe mai”: per la natura fisica del *malum poenae* rispetto a quella morale del *malum culpae*; per l'estraneità della volontà e della autorità irrogante la pena rispetto al soggetto agente; per la difficoltà a stabilire una uguaglianza perfetta tra il *quantum* di pena; infine, per la presunzione di una identità ed unicità nel soggetto del male commesso o del male subito (Ricoeur).

Circa la logica immanentistica della teoria della prevenzione, Mancini pone in evidenza come nella versione *generale* emergano pericoli di natura politica (quale una sorta di “terrorismo criminale”, come l’esperienza sovietica insegna) e di natura assiologica (per il conferimento di valore allo strumento, indipendentemente da un rapporto con un vero colpevole).

Per quel che riguarda la teoria *ristretta* della prevenzione, Mancini si riferisce alle considerazioni critiche di A. Feuerbach, relative alla minaccia così effettuata nei confronti della certezza del diritto, la quale in campo penalistico si sostanzia nel principio (fondamentale) del *nullum crimen, nulla poena sine lege*.

La teoria dell’emenda – rapportabile alla concezione idealistica del diritto penale, per cui lo spirito è sempre capace “di riassorbire e sublimare tutto il contrario da sé” – appare a Mancini malata della “distretta totalitaria”, basandosi sulla onnipotenza anche morale dello Stato etico: l’individuo soggiace alla logica del “tutto organico”, la garanzia di libertà contenuta nel principio dell’*in dubio pro reo* viene sostituita dall’inflexibile criterio dell’*in dubio pro republica* (con il conseguente ricorso all’analogia nel campo penale). “Il tipo di cittadino è preformato dall’alto. La pena, o meglio, la misura di sicurezza avrà il compito di fiaccare le volontà libere e forti e la sua funzione di emenda sfocerà ineluttabilmente nell’impoverimento d’umanità, nel dissanguamento dell’umanità”. Infine, si citerà anche Francesco D’Agostino, il quale evidenzia che “se si volesse essere veramente coerenti, infatti, bisognerebbe lasciar gestire la pena come rieducazione esclusivamente da pedagogisti e da assistenti sociali” (cfr. F. D’Agostino, *Diritto e secolarizzazione*, Milano, 1982, pag. 72).

Il punto di approdo della ricostruzione critica di Mancini è la possibilità, nell’ottica della teoria retributiva della pena, “corretta, moralmente sublime, e più aderente all’evangelismo cristiano, di fare uso del diritto di non essere obbligati dal diritto assoluto della pena, ossia di perdonare, sopportare, spiare”; “il principio del contrappasso esiste, e definisce la giustizia penale, ma *non esiste nessun obbligo di valersene*. Basterà trovare ragioni per dire che la possibilità contraria è migliore e che ci sono ragioni per stare dalla parte dell’amore piuttosto che da quella del terrore”.

Si tratta di una teoria retributiva *riformata*, riallacciandosi da una parte alla distinzione effettuata da Giorgio Del Vecchio tra *giuridicamente possibile* e *giuridicamente necessario* a proposito della pena (la quale si configurerebbe come una autorizzazione del contraccambio,

facoltà cui il soggetto può rinunciare a favore del perdono); e dall'altra al primato dell'amore e dell'amico proprio del Manzoni.

Questa prospettiva della riconciliazione e dell'"altra guancia" come possibilità giuridica non va certo confusa con le istanze negativistiche di Nietzsche: il quale, fautore dell'*innocenza del divenire* e della naturalità dionisiaca, svaluta il concetto stesso di diritto penale, che trarrebbe origine da un rapporto privato tra creditore e debitore, confluyente in una pena pubblica ai fini del soddisfacimento dello spirito del *Ressentiment* vendicatorio.

Inoltre, si differenzia anche – pur con evidenti punti di contatto – dall'utopismo messianico di Tolstoj, a lungo sviscerato da Mancini. Infatti, Tolstoj corrode il concetto di pena. In una duplice direzione: *de jure*: dove si fonderebbe il potere di un uomo di punire il suo simile? Non certo su Dio, che è amore. *De facto*: la pena non salva, ma semmai criminalizza di più. L'anarchismo *razionale* di Tolstoj porta quindi a negare la validità delle legittimazioni classiche del concetto di pena: infatti, le teorie della pena rispettivamente come emenda e come prevenzione vengono *de facto* confutate nella loro efficacia; mentre la teoria della pena come retribuzione perde ogni legittimazione *de jure*, non individuandosi soggetti abilitati ad irrogare questo corrispettivo del mal fatto. Comunque, è opportuno considerare la radicalità, decostruttiva dello Stato, di Tolstoj: "[...] considero come un male sempre uguale qualsiasi governo coercitivo, con eserciti, carceri, tributi, sotto il quale la giustizia non può essere realizzata [...]".

Semmai, la prospettiva penalistica di Mancini sembra avvicinarsi al "doppio atteggiamento" di Dostoevskij: retribuzionista convinto, tuttavia – considerata la natura meccanica ed inefficace del mondo dell'afflizione penale – "lo vuole investito da una logica più alta, quella evangelica della croce o della rottura egoistica, a differenza della logica ottimistica ed unificante di Tolstoj, che vede in ogni parcella del mondo un ramificarsi della divinità". I punti salienti della critica dostoevskijana al diritto penale riguardano la logica disumanizzante della pena di morte, lo "scempio di ogni emenda nel mondo delle carceri", "l'irrealizzabilità della *parilitas* penale in rapporto ai fatti delittuosi", l'ingiustizia della legge positiva: in conclusione, Dostoevskij si fa propugnatore della speranza che la pena faccia del delinquente un uomo nuovo, interrompendo la logica meccanica del contrappasso (infatti, l'anima umana avrebbe "più valore di tutti i regni di questa terra"; "ma l'anima stessa cerca la spada della legge positiva, si espone da sé ai suoi colpi").

Inoltre, la teoria retributiva della pena *riformata* di Mancini potrebbe essere integrata dal recupero relativo delle teorie della emenda e dell'intimidazione, effettuato da Francesco D'Agostino: "Se invece le teorie non retributive della pena [...] abbandonano le loro indebite pretese di esaustività, ne seguirà la possibilità di ricomprendere emenda e prevenzione all'interno della teoria retributiva, come finalità ulteriori (ed eventuali) della pena, tanto più desiderabili quanto più la cornice del retributivismo garantisce in ogni modo il rispetto della persona del reo, che dalla logica della prevenzione e dell'emenda – abbandonate a se stesse – potrebbe essere schiacciata". Comunque, ad esempio, sempre D'Agostino – che fonda la "metafisicità della teoria retributiva" sulla prospettiva onto-fenomenica, e quindi esistenzialistica, del diritto – colloca la dimensione della *clemenza* al di fuori della logica della coesistenza, e quindi della giuridicità: un perdono certo possibile, ma non programmabile né prevedibile (per questi ultimi riferimenti v. F. D'Agostino, *La sanzione nell'esperienza giuridica*, Torino, 1993, pagg. 113-137).

Mancini – nella consapevolezza che il diritto penale deve legarsi ai diritti fondamentali della persona e garantire un certo livello di certezza del diritto e di proporzionalità della pena – fonda la sanzione penale sul tradizionale binomio di colpa e di responsabilità, recuperando e/o mantenendo un minimo di valenza assiologica nel campo della scienza penalistica; valenza che si accresce ulteriormente nella tensione verso la possibilità del perdono, la quale non scinde ma attenua il binomio di cui sopra.

5. *La pace quale fronte di lotta terreno*

In particolare, all'interno della raccolta di scritti pubblicata postuma (I. Mancini, *Diritto e società*, Urbino 1993), in particolare nel saggio: "Per la pace" (pp. 135-140) albeggia la speranza manciniana – che blochianamente possiamo definire "amica del sogno e sorella dell'utopia" – a che "i giovani, dopo il rosso aurorale del '68 e dopo gli sfinimenti esiziali del '77, trovino, nel tema della pace, un nuovo significato e un nuovo fronte di lotta anche per resistere al risucchio nichilistico del privato e dell'assenza [...]. Le premesse ci sono, e forse anche qualcosa di più".

Sempre in questo testo postumo, nell'intervento: "Categorie della guerra e categorie della pace" (pp. 141-148), Mancini sottolinea innan-

zitutto come le terribili potenzialità offensive del conflitto atomico rendano impossibile il rispetto dei principi di selezione dei bersagli da danneggiare, nonché di proporzione nelle offese da arrecare; principi legati al concetto stesso di “guerra giusta”. Si sofferma inoltre sulle caratteristiche della nonviolenza: innanzitutto, la nonviolenza assoluta non può essere considerata un ideale storico. Tuttavia, “un ideale di nonviolenza assoluta va mantenuto come concetto limite, come *grande parola*”. Nel concreto, “esiste un vasto campo per una nonviolenza relativa, a cui educarci ed entro cui insonnemente operare”. Infine, “c’è un modo non violento della violenza che, se riesce nella prassi, rappresenterebbe l’acquisizione ideale, per il legame tra violenza (dura necessità storica) e nonviolenza assoluta (perfetto ideale dell’uomo). Questo modo io lo chiamo violenza ermeneutica, ossia violenza del significato, imporsi violento di significati radicali”.

Si ricorda infine, a seguire, anche il saggio: “La città degli uomini e la sua pace” (pp. 149-156), dove innanzitutto Mancini afferma che “almeno cinque punti vanno ricordati come direttive agostiniane per lo sviluppo della naturale politicità dell’uomo e che vanno rivolte ai centri indicati, *domus, urbs e orbis*”, e sono i seguenti: i *prima bona naturae* (integrità fisica e salute, cultura dell’anima e sviluppo culturale, lavoro e riposo, diritto al piacere ed eliminazione dei bisogni superflui); la soluzione del problema della vita beata o del sommo bene (la vita eterna); lo statuto della pace; l’autorità, “che nella distretta terrestre ha diritto di esistere, ma con il compito di comandare, certo, ma anche di consigliare”; infine, la coesistenza sulla base di una coscienza intesa come luogo dell’accoglienza, per tutti.

Non si vuole certo indulgere alla retorica, ma solamente rimarcare come proprio il tema della pace, dal filosofo urbinato considerato forse il più pregnante “fronte di lotta terreno”, abbia ricominciato a scaldare i cuori ed abbia consentito massicce manifestazioni “di piazza” in tutte le città del mondo nel febbraio del 2003, riportando in auge il peso delle opinioni pubbliche dei singoli Stati anche con riferimento alle più gravi decisioni di propria competenza ed in particolare riguardo al rischio che le più significative conquiste giuridiche della seconda metà del secolo appena trascorso, e cioè il progresso del diritto internazionale, possano andare perdute. Per dirla “alla Mancini”, il dogma della sovranità statale ormai deve fare i conti con la mobilitazione delle società civili (al plurale).

6. Considerazioni conclusive

Molto si è detto e scritto intorno alla patologia attuale del momento giuridico: pullulano espressioni quali crisi del diritto, negativismo giuridico, nichilismo normativo, sterilità assiologica del diritto, incertezza del diritto, età della decodificazione, crisi della legge e del *ius publicum europaeum*, commercializzazione del diritto privato, relativizzazione del diritto penale, giuridicizzazione del diritto, giurisprudenzialistica o legislatore-giudice, “insostenibile leggerezza dei Parlamentari” (Ralf Dahrendorf) e persino secolarizzazione del diritto.

Si tratta di fenomeni diversi, i quali però indicano inequivocabilmente l’urgenza di una pausa di riflessione da parte dei giuristi, al fine di riconquistare quella “civiltà del diritto” che costituisce uno dei patrimoni essenziali della stessa cultura occidentale.

Al riguardo, oltre ad un nuovo tipo di *giurista* potrebbe ipotizzarsi un particolare tipo di *filosofo del diritto*; a nostro giudizio si tratta non di costringere il tecnico del diritto ad “assiologizzarsi”, bensì di individuare nel filosofo del diritto la coscienza vigile dell’ordinamento, attraverso una diuturna rilevazione dei valori sociali ed una incessante critica del diritto positivo da un punto di vista della teoria della giustizia.

In questa prospettiva, il filosofo del diritto dovrebbe essere un profondo conoscitore del diritto oggettivo: e se la Corte costituzionale è l’organo istituzionalmente investito della funzione di controllare la legittimità delle leggi alla stregua delle norme contenute nella Carta fondamentale, il filosofo del diritto dovrebbe valutare la conformità di tali fonti rispetto ai principi *superiori* del diritto, qualificabili come “leggi transculturali” (Carcattera) o “diritto comune generale” (Schmitt); oppure ricavabili da – pur inevitabilmente soggettivistiche – interpretazioni di tipo giusnaturalistico, e/o dagli articoli contenuti nelle Carte e negli statuti internazionali. Si darebbe vita ad un’attività assiologicamente forte, non normativa (a differenza della legislazione negativa della giustizia costituzionale) ma rapportabile al kantiano “diritto di penna”; con possibili riflessi normativi indiretti e di fatto per l’influenza eventuale sulla futura attività del legislatore e del giudice, nonché sull’effettivo adempimento di norme giuridiche da parte dei consociati.

Volendo recepire fino in fondo la lezione di Mancini “filosofo del diritto”, l’accennata impostazione colloca comunque la filosofia del diritto nel mondo giuridico, di cui è anzi parte fondamentale; per que-

sto è necessario superare le prospettive metodologiche, pur suggestive, che possono essere definite di “filosofia *dal* diritto”; semmai, noologicamente più utile, potrebbe dimostrarsi la ipotesi inversa: “il diritto *dalla* filosofia”, vale a dire la configurazione di teorie e di norme giuridiche sulla base di solide teoretiche filosofiche.

E quindi sarà soprattutto il giurista, inteso quale tecnico del diritto positivo, a doversi impegnare per essere un “uomo giusto”, vale a dire – sempre nell’accezione manciniana che pone l’uomo (concreto di tutti i giorni) al posto della giustizia astratta – un uomo eticamente preoccupato ogni sera di sapere se va nel senso giusto.

Ma un tale “uomo”, calato nel diritto e nell’eticità, è insieme condizione e risultato della c.d. “giustizia per il creato”, altra meta fondamentale nella mappa manciniana: “i diritti dell’uomo rappresentano il portento dell’età moderna come il diritto naturale lo è stato per l’età classica” e si caratterizzano per l’essere “*meta-costituzionali*” (nel senso che i diritti stessi, anche prima della persona e dello Stato, hanno una pretesa ed una validità assoluta, cioè sciolta da ogni condizionamento di questo tipo); *pubblici* (perché debbono ricevere protezione dall’ordinamento) e *negativi* (“sono diritti che non costano nulla, basta non impedirli”).

Ma i diritti dell’uomo nell’ottica di Mancini costituiscono una pietra miliare per andare oltre, e precisamente verso i *diritti sociali* (nella consapevolezza che non ci sarebbe pienezza dei diritti civili senza gli adempimenti sociali ed economici, i *diritti dei popoli* (legati al criterio di “autodeterminazione” e forse qualificabili come pre-obbligazioni, rivendicazioni diffuse, principi giuridici di secondo ordine) e, finalmente, i *diritti del cosmo*, vale a dire “diritti del cosmo” ricomprensivi anche la natura e gli animali. Ecco, quindi, manifestarsi “la giustizia per il creato”, significativo titolo di una delle ultime fatiche del filosofo urbinato.

7. Bibliografia essenziale dei testi giuridici di Italo Mancini (appendice)

La complessità del pensiero filosofico di Italo Mancini e l’interdisciplinarietà scientifica tipica della sua impostazione metodologica rendono di per sé problematico qualsiasi tentativo di suddividere – nell’ambito del *corpus* delle sue opere – i testi dedicati squisitamente a tematiche attinenti al momento giuridico.

In ogni caso, ai fini di un approfondimento dello specifico ambito giuridico della sua speculazione, si segnala il sintetico ma esaustivo libretto (della collana “Il nuovo Leopardi”) di Francesco D’Agostino, *Italo Mancini: filosofo del diritto* (Quattroventi, Urbino, 1994) e, se si vuole, sia anche consentito citare: Luigi Ciaurro, *Italo Mancini: teologo del diritto*, su “Rivista internazionale del diritto”, 1994, n. 1, pagg. 55-77.

Inoltre, possono essere consultate utilmente le seguenti opere collettanee: AA.VV., *Studi in memoria di Italo Mancini*, a c. di G. Pansini, Esi, Napoli, 1999 (in particolare, F. D’Agostino, *Italo Mancini, filosofo del diritto*, pp. 197-206); AA.VV., *Italo Mancini: dalla teoresi classica alla modernità*, a c. di G. Crinella, Studium, Roma, 2000 (in particolare, M. Cascavilla, *L’ermeneutica dei diritti umani*, pp. 90-118); AA.VV., *Filosofia teologia politica. A partire da Italo Mancini*, Morcelliana, Brescia, 2004 (in particolare, F. D’Agostino, *Mancini: filosofia e teologia del diritto*, pp. 169-182; F. Viola, *Diritto e ermeneutica: itinerari recenti*, pp. 183-196; E. Moroni, *Etiche del diritto*, pp. 224-238; M. Cascavilla, *Diritto naturale ed ermeneutica*, pp. 239-258).

Tuttavia – pur ribadendo la necessità di inquadrarli organicamente all’interno della sua più vasta produzione scientifica e rinviando per una elencazione completa degli scritti di Italo Mancini alla bibliografia curata da Sebastiano Miccoli e pubblicata in AA.VV., *Kerygma e prassi: filosofia e teologia di Italo Mancini* (Morcelliana, Brescia, 1995) – con questi limiti, di una qualche utilità euristica potrebbe essere una indicazione bibliografica essenziale riferita agli interventi del filosofo urbinato che più da vicino possono essere di interesse per un giurista, testi dai quali è stata poi ripresa gran parte delle citazioni indicate in precedenza:

- Diritto e Società*, corso di filosofia del diritto, Urbino 1978, *pro manuscripto*;
Il pensiero negativo e le posizioni degli autonomi. Cosa c’è dietro Toni Negri e Piperno,
 in “Bozze” 1978, pp. 37-74;
Il mio ed il tuo esterni. Quale necessità?, in “Jus” 1979, pp. 273-299;
Negativismo giuridico, Urbino 1981;
Fondamento e giustificazione logica del diritto di proprietà privata immobiliare. Il mio ed il tuo esterni. Quale necessità?, in AA.VV., *La proprietà privata immobiliare*, Milano 1981, pp. 3-36;
La filosofia del diritto come ermeneutica, in “Hermeneutica” 1981, I, pp. 9-46;
Dostoevskij e la questione penale, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1982, pp. 180-222;
Sui fondamenti della pena, in “Hermeneutica” 1982, II, pp. 9-59;
Il diritto imputato, in “Jus” 1983, pp. 189-217;

La radice morale del diritto, *ivi*, 1986, 2, pp. 143-173;

Filosofia della prassi, Brescia, 1986;

Giustizia per il creato, Urbino, 1990 (quaderno n. 32 della collana. "Il Nuovo Leopardi")

L'ethos dell'Occidente, Genova 1990;

Diritto e società, Urbino 1993 (raccolta pubblicata postuma, ma già curata dall'Autore, contenente in gran parte saggi già editi).